

**SISTEMA FONDI INTRA**  
INTRA OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE  
INTRA OBBLIGAZIONARIO EURO  
INTRA AZIONARIO AREA EURO  
INTRA AZIONARIO INTERNAZIONALE  
INTRA FLESSIBILE  
INTRA ASSOLUTO

# Regolamento di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento appartenenti al Sistema Fondi Intra

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 30 gennaio 2008.

## A - SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

<b>Denominazione tipologia e durata del Fondo</b>	Fondi comuni di investimento mobiliari aperti armonizzati denominati: <ul style="list-style-type: none"><li>• Intra Obbligazionario Euro Breve Termine</li><li>• Intra Obbligazionario Euro</li><li>• Intra Azionario Area Euro</li><li>• Intra Azionario Internazionale</li><li>• Intra Flessibile</li><li>• Intra Assoluto</li></ul> La durata di ciascun Fondo è fissata al 2050 salvo proroga.
<b>Società di gestione del risparmio</b>	<i>Vegagest SGR S.p.A</i> – autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n.114 dell'albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs.58/98, con sede in Ferrara, Corso Porta Reno, 37, telefono 0532/781011 e sito internet <a href="http://www.vegagest.it">www.vegagest.it</a> .
<b>Banca depositaria</b>	<i>Cassa di Risparmio di Ferrara Spa</i> , iscritta al n. 5101 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Ferrara, Corso Giovecca 108, telefono 0532/296111 e sito internet <a href="http://www.Carife.it">www.Carife.it</a> Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso la sede sopra indicata. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la medesima sede di cui sopra.
<b>Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	Il valore unitario della quota, espresso in Euro, viene determinato con periodicità giornaliera ed è pubblicato con medesima cadenza (salvo i giorni di chiusura della borsa italiana e i giorni di festività nazionale italiana) sul quotidiano <i>Il Sole 24 Ore</i> .

## B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

## 1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO

### 1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

#### Intra Obbligazionario Euro Breve Termine

1. **Scopo:** È un Fondo obbligazionario area Euro a breve termine che mira a preservare, con graduale accrescimento, il valore del capitale conferito. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di breve-medio periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio basso.
2. **Oggetto:** Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso investimenti in strumenti finanziari ed altre attività finanziarie di natura obbligazionaria, tendenzialmente a breve termine, con rilevante presenza degli strumenti a tasso variabile, dell'area Euro e, in via complementare, dell'area non Euro.
3. **Politica di investimento:** La SGR si propone di rielaborare in modo attivo la composizione dei parametri di riferimento di cui al successivo punto 3.1.1 e seleziona i settori e le aree geografiche di investimento ed i singoli strumenti finanziari con l'obiettivo di conseguire risultati superiori a detti parametri. Gli strumenti finanziari vengono selezionati prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea ed alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a breve-medio termine. Vengono usate tutte le tecniche di copertura dei rischi utilizzando opzioni, futures e cambi a termine.

La *Duration* media di portafoglio non è superiore a 24 mesi e il *Rating* medio di portafoglio, calcolato secondo quanto indicato nell'appendice esplicativa che forma parte integrante del presente regolamento, è almeno "investment grade": in ogni caso il portafoglio sarà investito in misura non inferiore al 90% in titoli con rating almeno "investment grade". Nel caso la singola emissione non abbia rating, ma abbia rating l'emittente si considera il rating dell'emittente.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro quotati nelle borse e negli altri mercati regolamentati dei Paesi Ocse. L'investimento in strumenti finanziari relativi a Paesi emergenti è di carattere residuale. È possibile l'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro con limitato rischio di cambio.

Gli emittenti possono essere: emittenti sovrani, organismi internazionali e societari. L'investimento in titoli di emittenti societari è di carattere residuale.

#### Intra Obbligazionario Euro

1. **Scopo:** È un Fondo obbligazionario area Euro che mira alla crescita del capitale conferito. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di medio periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio medio-basso.
2. **Oggetto:** Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso investimenti in strumenti finanziari ed altre attività di natura obbligazionaria, anche a medio-lungo termine, tendenzialmente dell'area Euro.
3. **Politica di investimento:** La SGR si propone di rielaborare in modo attivo la composizione dei parametri di riferimento di cui al successivo punto 3.1.1 e seleziona i settori e le aree geografiche di investimento ed i singoli strumenti finanziari con l'obiettivo di conseguire risultati superiori a detti parametri. Gli strumenti finanziari vengono selezionati prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea ed alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi a medio-lungo termine dei diversi Paesi considerati. Vengono usate tutte le tecniche di copertura dei rischi utilizzando opzioni, futures e cambi a termine.

La *Duration* media di portafoglio non è superiore a 10 anni e il *Rating* medio di portafoglio, calcolato secondo quanto indicato nell'appendice esplicativa che forma parte integrante del presente regolamento, è almeno "investment grade": in ogni caso il portafoglio sarà investito in misura non inferiore al 90% in titoli con rating almeno "investment grade". Nel caso la singola emissione non abbia rating, ma abbia rating l'emittente si considera il rating dell'emittente.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro quotati nei mercati regolamentati, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Hong Kong e Taiwan. L'investimento in strumenti finanziari relativi a Paesi emergenti è di carattere residuale. È possibile l'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro ma con tendenziale copertura del rischio di cambio.

Gli emittenti possono essere: emittenti sovrani, organismi internazionali e societari. L'investimento in titoli di emittenti societari è di carattere residuale.

#### Intra Azionario Area Euro

1. **Scopo:** È un Fondo azionario area Euro che mira a conseguire una crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio proprio del mercato azionario.

2. **Oggetto:** Il Fondo presenta una struttura del portafoglio tendenzialmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi dell'area Euro, il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo.
3. **Politica di investimento:** La SGR si propone di rielaborare in modo attivo la composizione dei parametri di riferimento di cui al successivo punto 3.1.1 e seleziona i settori e le aree geografiche di investimento ed i singoli strumenti finanziari con l'obiettivo di conseguire risultati superiori a detti parametri. Gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentano prospettive di crescita nel rispetto dell'obiettivo di un'elevata diversificazione settoriale degli investimenti (c.d. stile di gestione "top down"). Vengono usate tutte le tecniche di copertura dei rischi utilizzando opzioni, futures e cambi a termine.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti denominati in euro. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il Fondo potrà porre in essere strategie di parziale o totale copertura del rischio di cambio.

Il Fondo può investire in misura limitata in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti dell'Europa.

Categoria di emittenti: prevalentemente emittenti a capitalizzazione elevata con prospettiva di crescita stabile nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

### Intra Azionario Internazionale

1. **Scopo:** È un Fondo azionario internazionale che mira a conseguire una crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio proprio del mercato azionario.
2. **Oggetto:** Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso investimenti in strumenti finanziari ed altre attività di natura azionaria, con investimenti a livello globale. Il controvalore degli investimenti denominati in valuta diversa dall'Euro potrà raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo.
3. **Politica di investimento:** La SGR si propone di rielaborare in modo attivo la composizione dei parametri di riferimento di cui al successivo punto 3.1.1 e seleziona i settori e le aree geografiche di investimento ed i singoli strumenti finanziari con l'obiettivo di conseguire risultati superiori a detti parametri. Gli strumenti finanziari vengono selezionati sulla base di analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentano prospettive di forte crescita nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione settoriale degli investimenti (c.d. stile di gestione "top down" e "blended"). Vengono usate tutte le tecniche di copertura dei rischi utilizzando opzioni, futures e cambi a termine.

Il Fondo investe in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, delle seguenti aree geografiche: Europa, America, Asia, Oceania. È ammesso, in via residuale, l'investimento in Paesi emergenti.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il Fondo potrà porre in essere strategie di parziale o totale copertura del rischio di cambio.

Gli emittenti sono a media-grande capitalizzazione con prospettive di crescita. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici, secondo l'analisi economico-settoriale.

### Intra Flessibile

1. **Scopo:** È un Fondo flessibile che mira alla crescita del capitale conferito privilegiando la continuità dei risultati nel tempo e la realizzazione di rendimenti assoluti non correlati all'andamento dei mercati azionari e obbligazionari. Obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento medio annuo pari al rendimento dell'indice JP MORGAN EMU CASH 3 MESI. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio medio-alto.
2. **Oggetto:** Il Fondo presenta una struttura del portafoglio che può variare significativamente nel rapporto tra le componenti azionaria, obbligazionaria e monetaria. Tendenzialmente le componenti obbligazionaria e monetaria non scenderanno al di sotto del 20%.
3. **Politica di investimento:** La selezione degli investimenti è basata sulle aspettative macro-microeconomiche di breve periodo. Il Fondo viene ripartito tra le tre diverse classi di attività: azioni, obbligazioni e liquidità. La quota investita in ciascuna delle tre classi può variare dallo 0% al 100% a seconda delle condizioni dei mercati finanziari. Per la parte obbligazionaria il portafoglio viene costruito miscelando opportunamente titoli governativi, inclusi quelli dei paesi emergenti, e obbligazioni societarie; *Rating* di portafoglio almeno investment grade. Vie-

ne prestata attenzione al rischio paese, di tasso e di credito. Per la componente azionaria la scelta geografica viene effettuata sulla base di analisi macroeconomiche, quella settoriale sulla base delle prospettive dei diversi settori economici.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, delle seguenti aree geografiche: Europa, America, Asia e Oceania. In via residuale è possibile l'investimento nei Paesi Emergenti. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio che potrà essere gestito attivamente.

Gli emittenti possono essere: per la componente obbligazionaria e monetaria, emittenti sovrani, di organismi internazionali e di tipo societario. Per le azioni, emittenti a media-grande capitalizzazione con prospettive di crescita.

### Intra Assoluto

1. **Scopo:** È un Fondo flessibile che mira alla crescita assoluta del capitale conferito privilegiando la continuità dei risultati nel tempo e la realizzazione dei rendimenti assoluti non correlati all'andamento dei mercati azionari e obbligazionari. Obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento medio annuo pari al rendimento dell'indice JP MORGAN EMU CASH 3 MESI maggiorato del 2%. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio alto.
2. **Oggetto:** Il Fondo presenta una struttura del portafoglio che può variare significativamente nel rapporto tra le componenti azionaria, obbligazionaria e monetaria.
3. **Politica di investimento:** La selezione degli investimenti è basata sulle aspettative macro-microeconomiche di breve periodo. Il Fondo viene ripartito tra le tre diverse classi di attività: azioni, obbligazioni e liquidità. La quota investita in ciascuna delle tre classi può variare tra lo 0% e il 100% in funzione delle scelte operate dal gestore. La strategia di gestione utilizza in modo dinamico prevalentemente le strategie "direzionali" e "relative value". Per la componente obbligazionaria il portafoglio viene costruito miscelando opportunamente titoli governativi, inclusi quelli dei paesi emergenti, e obbligazioni societarie; *Rating* di portafoglio almeno investment grade. Viene prestata attenzione al rischio paese, di tasso e di credito. Per la componente azionaria la scelta geografica viene effettuata sulla base di analisi macroeconomiche, quella settoriale sulla base delle prospettive dei diversi settori economici.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, dei Paesi aderenti al FMI e Taiwan.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio che potrà essere gestito attivamente.

Gli emittenti possono essere: per la componente obbligazionaria e monetaria, emittenti sovrani, di organismi internazionali e di tipo societario. Per le azioni, emittenti a media-grande capitalizzazione con prospettive di crescita.

## 1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1.2.1 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR collegati), purché si tratti di OICR specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire, quale risulta dalle disposizioni regolamentari, siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

1.2.2 La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni – allo scopo di:

- A) coprire i rischi di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e di credito eventualmente presenti nel portafoglio del Fondo;

- B) realizzare una efficiente gestione del Fondo. In tale ambito, rientra, ad esempio, l'utilizzo di strumenti derivati per assumere o modificare in tempi rapidi o a costi più contenuti la composizione desiderata del portafoglio del Fondo, mantenendo un profilo di rischio equivalente ad un investimento alternativo nel sottostante. A questo riguardo, a fronte degli impegni rivenienti dalle operazioni finanziarie che superano il 10 per cento del valore complessivo netto del Fondo, nel patrimonio dello stesso devono esistere, per un ammontare pari all'eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:
- 1) i titoli o le altre attività che il Fondo si è impegnato a consegnare;
  - 2) i titoli o le altre attività idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell'ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute;
  - 3) disponibilità liquide o titoli di sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.
- 1.2.3 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi e indicati nel presente Regolamento.
- 1.2.4 Valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
- 1.2.5 Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
- 1.2.6 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.
- 1.2.7 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio.

## 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo; il risultato dell'attività di gestione è pertanto espresso all'interno del valore della quota.

## 3. REGIME DELLE SPESE

### 3.1 Spese a carico dei Fondi

#### 3.1.1 COMPENSO DELLA SGR:

- *provvigione fissa* di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata:

Fondo	Provvigione fissa di gestione annua in %
Intra Obbligazionario Euro Breve Termine	0,80%
Intra Obbligazionario Euro	1,05%
Intra Azionario Area Euro	1,95%
Intra Azionario Internazionale	1,95%
Intra Flessibile	1,65%
Intra Assoluto	1,75%

- *provvigione di incentivo*, dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento. Tale provvigione (per i Fondi Intra Obbligazionario Euro Breve Termine, Intra Obbligazionario Euro, Intra Azionario Area Euro ed Intra Azionario Internazionale) è dovuta solo in caso di variazione positiva del valore unitario della quota del Fondo ed è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e la variazione del corrispondente parametro di riferimento di seguito indicato per ciascun Fondo (indice). Per i Fondi Intra Flessibile e Intra Assoluto tale provvigione è pari al 30% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'obiettivo di rendimento di seguito indicato per ciascun Fondo. La provvigione di incentivo viene liquidata al termine di

ogni anno solare sulla base del confronto sui 12 mesi precedenti. All'interno dell'anno solare, la provvigione di incentivo è calcolata giornalmente confrontando la variazione del valore unitario della quota dal 1 gennaio con la variazione del corrispondente parametro di riferimento nel medesimo lasso temporale ed è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Giornalmente, l'ammontare della provvigione di incentivo non potrà eccedere l'ammontare della relativa provvigione di gestione<sup>1</sup>.

I parametri di riferimento dei Fondi di cui al presente regolamento sono:

Fondo/Famiglia	Parametro di riferimento	Tipo di Parametro
Intra Obbligazionario Euro Breve Termine	60% JP MORGAN EMU BOND 1-3 YEARS 40% MTS EX BANKIT CCT	INDICE
Intra Obbligazionario Euro	JP MORGAN EMU BOND	INDICE
Intra Azionario Area Euro	90% DJ EURO STOXX 50 10% MTS EX BANKIT BOT	INDICE
Intra Azionario Internazionale	MSCI WORLD	INDICE
Intra Flessibile	JP MORGAN EMU CASH 3 mesi	OBIETTIVO DI RENDIMENTO
Intra Assoluto	JP MORGAN EMU CASH 3 mesi + 2,00%	OBIETTIVO DI RENDIMENTO

Il parametro di riferimento, viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del benchmark in base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi). Ove gli indici in Euro fossero originariamente espressi in valuta diversa, si intendono convertiti in Euro (valuta di denominazione dei Fondi) ai cambi quotidianamente rilevati dalla Banca Centrale Europea.

Ai fini del computo della provvigione variabile eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

Nel caso di investimenti in OICR collegati – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – dal compenso della SGR viene dedotta la remunerazione complessiva (provvigioni di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore di detti OICR<sup>2</sup>.

### 3.1.2 COMPENSO BANCA DEPOSITARIA:

Il compenso riconosciuto alla Banca depositaria per l'incarico svolto è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e viene prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata:

Denominazione del Fondo	Compenso annuo in %
Intra Obbligazionario Euro Breve Termine	0,04%
Intra Obbligazionario Euro	0,05%
Intra Azionario Area Euro	0,07%
Intra Azionario Internazionale	0,07%
Intra Flessibile	0,07%
Intra Assoluto	0,07%

### 3.1.3 ALTRI ONERI:

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purchè tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

<sup>1</sup> Fino al 31.12.05 la provvigione di incentivo viene calcolata giornalmente ed è applicata sul valore medio complessivo netto del Fondo (media aritmetica dei valori netti giornalieri); essa viene liquidata al termine di ogni trimestre solare sulla base del confronto sui 12 mesi precedenti. Per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento per ogni trimestre solare l'ammontare della provvigione di incentivo non potrà eccedere l'ammontare della relativa provvigione di gestione trimestrale.

<sup>2</sup> Fino al 31.12.06, in deroga a quanto indicato, la SGR continuerà a tenere indenne i Fondi dalle doppie commissioni non considerando, ai fini del computo delle provvigioni di gestione, la quota del fondo rappresentata da parti di OICR collegati.

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall'Italia.

3.1.4 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

## 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

### 3.2.1 COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE:

Le sottoscrizioni, il passaggio tra fondi (switch) ed i rimborsi di quote dei Fondi non sono gravate da commissioni, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito dell'offerta fuori sede tramite i Promotori Finanziari come di seguito indicato:

Scaglioni di investimento (euro)		Percentuali	Commissioni (Euro)	
			min	max
/	10.000	3,00%	/	300
10.001	20.000	2,50%	250	500
20.001	50.000	2,00%	400	1.000
50.001	100.000	1,50%	750	1.500
100.001	250.000	1,00%	1.000	2.500
oltre 250.000		0,50%	1.250	

Più precisamente, per quanto riguarda le sottoscrizioni mediante versamento in un'unica soluzione, si applicano le commissioni di cui alla tabella citata, in relazione allo scaglione di appartenenza del controvalore sottoscritto dall'investitore.

Per quanto riguarda la sottoscrizione mediante piani di accumulazione, la commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore nominale del piano, applicando l'aliquota desumibile dalla tabella di cui sopra. In tale contesto, una volta determinata l'aliquota applicabile in relazione al valore nominale del piano, la commissione verrà applicata effettuando una trattenuta percentuale su ogni rata, a partire dalla prima e utilizzando la commissione percentuale massima (3%), fino a quando non si sarà raggiunto il controvalore totale della commissione di sottoscrizione dovuta in relazione al valore nominale del piano di accumulazione sottoscritto.

È previsto, in capo al primo sottoscrittore delle quote dei Fondi, un beneficio di accumulo in relazione al quale il calcolo della commissione di sottoscrizione è effettuato sulla base dell'aliquota percentuale corrispondente alla somma del nuovo versamento con quelli eventualmente effettuati in precedenza nei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Intra. Il beneficio tiene conto delle sottoscrizioni al netto di eventuali rimborsi. Le somme versate o rimborsate sono considerate al loro valore nominale; restano ferme le commissioni conteggiate sulle precedenti sottoscrizioni. Nell'ambito di un piano di accumulazione, concorrono ad incrementare il beneficio di accumulo solo i versamenti effettuati, al netto degli eventuali rimborsi.

Il beneficio di accumulo viene applicato anche cumulando le operazioni di sottoscrizione e rimborso, con le modalità sopra descritte, effettuate in altri Fondi gestiti dalla SGR che presentino modalità di passaggio analoghe, come descritto nel successivo punto 4.3.6.

Non sono presenti commissioni di rimborso e di switch.

### 3.2.2 ONERI FISSI:

- La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
- diritto fisso di 5 Euro su ogni versamento in unica soluzione, sul versamento iniziale nei Piani di Accumulo, nonché sulle operazioni di passaggio tra Fondi, nonché un diritto fisso di 0,50 Euro sui versamenti successivi relativi ai Piani d'Accumulo;
  - le imposte e tasse eventualmente dovute, in base alla normativa vigente, in relazione alla effettuazione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio tra Fondi, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.
- 3.2.3 È previsto un diritto fisso pari a 15 Euro in favore della Banca Depositaria, per l'emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento.
- Rimangono a carico del sottoscrittore gli oneri connessi alla spedizione del certificato materiale e quelli connessi all'assicurazione del medesimo volta a garantirne un sicuro trasferimento. Tali oneri sono limitati alla copertura delle spese effettivamente sostenute che saranno di volta in volta comunicate all'interessato.
- 3.2.4 Gli importi inerenti i diritti fissi di cui sopra possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 3.2.5 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
- 3.2.6 In caso di utilizzo della procedura RID al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza.
- 3.2.7 A fronte del servizio Dynamic Investment di cui al successivo art.4.4, la Società di Gestione ha diritto di prelevare un diritto fisso di 10 Euro, che verrà prelevato all'attivazione del Servizio, nonché all'atto dell'esecuzione del primo ribilanciamento di ciascun anno solare sottraendolo dal controvalore dell'investimento nel Fondo di destinazione.

### **3.3 Spese a carico della SGR**

- 3.3.1 Sono a carico della SGR tutte le spese che non sono specificamente indicate come a carico dei fondi o dei singoli partecipanti.

## **4. PARTECIPAZIONE AL FONDO**

### **4.1 Sottoscrizione delle quote**

- 4.1.1 Salvo quanto previsto al Paragrafo I delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
- 4.1.2 La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
- a) versamento in un'unica sottoscrizione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 Euro
  - b) partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo art. 4.2
  - c) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi presenti nel Sistema Fondi Intra, disciplinate dal successivo art.4.3 e 4.4.
- 4.1.3 La sottoscrizione delle quote si realizza tramite:
- compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento, della divisa di denominazione del versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo. L'acquisto delle quote del Fondo può avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In questo caso le quote debbono essere inserite nel certificato cumulativo. La sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà avvenire a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento.
- La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli investitori professionali di cui all'art.30, comma 2, del D.Lgs.58/98.
- Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.

- versamento del corrispettivo (in Euro) mediante:
  - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, salvo buon fine all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
  - bonifico bancario a favore di Vegagest SGR - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – Fondo ..... Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
  - in caso di adesione ai piani di accumulazione, di cui al successivo art. 4.2, per i soli versamenti unitari successivi al primo, autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca o tramite RID;
  - per la sottoscrizione delle quote mediante tecniche di comunicazione a distanza, il mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.

Gli assegni, i bonifici, i RID e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.

DATA VALUTA. Nel caso di pagamento a mezzo RID, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.

- 4.1.4 La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
- 4.1.5 Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la sottoscrizione pervenuta alla SGR entro le ore 12,00.
- 4.1.6 La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

## 4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

- 4.2.1 La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
- 4.2.2 L'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e la contestuale effettuazione del primo versamento. Nella domanda di sottoscrizione devono essere indicati, oltre quanto previsto al precedente art. 4.1:
  - a) il Fondo prescelto per l'investimento, fino a diversa disposizione impartita ai sensi del successivo comma 9;
  - b) il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
  - c) il numero dei versamenti;
  - d) l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensile / bimestrale / trimestrale / quadrimestrale / semestrale / annuale);
  - e) la durata del piano;
  - f) l'importo – pari ad almeno un versamento, ovvero multipli di esso – da corrispondere in sede di sottoscrizione, eccetto che per il Servizio Girofondo di cui alla lettera h) che segue;
  - g) la richiesta di copertura assicurativa collettiva gratuita, le cui caratteristiche sono riportate su apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore;
  - h) il Fondo dal quale disinvestire, in alternativa al versamento dei corrispettivi previsto all'art. 4.1, per la copertura dell'importo sottoscritto (**Servizio Girofondo**), a condizione che le quote risultino immesse nel certificato cumulativo. Il disinvestimento è previsto nelle modalità indicate all'art. 4.3 e resta attivo fino alla sospensione o chiusura del Piano d'Accumulo oppure fino a quando il controvalore delle quote del Fondo da disinvestire non risulti inferiore all'importo unitario della rata di cui alla precedente lettera d).
- 4.2.3 Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici "di uguale importo" ripartiti lungo un arco temporale la cui durata, a scelta del sottoscrittore, può essere definita da un minimo di 1 anno ad un massimo di 20 anni che decorrono dalla data del 1° versamento.
- 4.2.4 L'importo minimo unitario di ciascun versamento è di 50 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
- 4.2.5 Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al paragrafo 4.1. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

- 4.2.6 La SGR ha il diritto di prelevare sul primo versamento e per i versamenti successivi a quello iniziale i diritti fissi di cui all'art. 3.1.2.
- 4.2.7 Il sottoscrittore può variare il piano di accumulazione in qualunque momento mediante:
- la variazione del Fondo prescelto per l'investimento, nell'ambito dei Fondi istituiti da Vegagest che prevedono analoghe modalità di partecipazione tramite piani d'accumulazione;
  - la variazione dell'importo unitario dei versamenti nel rispetto degli importi minimi indicati in precedenza;
  - la variazione della cadenza dei versamenti;
  - la variazione della durata del piano per annualità intere e nel rispetto delle annualità minime e massime indicate in precedenza;
  - la variazione del giorno di versamento;
  - la variazione della disposizione rilasciata in tema di copertura assicurativa di cui all'art. 4.2.2 g).
- La relativa domanda deve essere inviata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento.
- In tali casi, la SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del piano.
- 4.2.8 È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
- 4.2.9 Le quote sottoscritte tramite piani di accumulazione sono immesse in un'apposita rubrica del certificato cumulativo, distinte da quelle sottoscritte dal medesimo soggetto con altre modalità di sottoscrizione, almeno fino all'eventuale interruzione del piano decisa dal sottoscrittore.
- 4.2.10 La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno trimestrale.

### **4.3 Operazioni di passaggio tra Fondi**

- 4.3.1 A fronte del rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo appartenente al Sistema Fondi Intra, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, a condizione che le quote siano inserite nel certificato cumulativo, nonché a condizione che le quote del Fondo che viene rimborsato siano state sottoscritte tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- 4.3.2 L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. L'operazione di reinvestimento nel Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo della SGR, ove non risulti da una disposizione del sottoscrittore prevista dal contratto stipulato in precedenza, richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto. Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs.58/98.
- 4.3.3 La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:
- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro i termini previsti all'art.4.4
  - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il giorno del regolamento del rimborso.
- 4.3.4 La SGR dispone che la liquidità derivante dal rimborso delle quote venga addebitata al conto corrente del Fondo di provenienza e contestualmente accreditata al conto corrente del Fondo di destinazione nel giorno di regolamento, con valuta pari al giorno di regolamento stesso.
- 4.3.5 Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma.
- 4.3.6 I sottoscrittori delle quote dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Intra possono effettuare anche operazioni di passaggio verso altri Fondi gestiti dalla SGR che presentino modalità di passaggio analoghe, e viceversa.

### **4.4 Servizio Dynamic Investment**

- 4.4.1 Una modalità particolare di passaggio tra Fondi è rappresentata dal **Servizio Dynamic Investment**. Il partecipante ha facoltà di richiedere l'attivazione del Servizio, versando un importo complessivo di almeno 5.000 Euro,

con un minimo di 2.000 Euro da destinare al Fondo di tipo azionario di cui in seguito, a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo. Con l'adesione al servizio il partecipante rilascia autorizzazione alla SGR ad eseguire, nelle modalità di cui all'art. 4.3 un passaggio (ribilanciamento) tra due Fondi (vedi art.4.4.2), di cui uno di tipo azionario e l'altro di tipo obbligazionario/monetario, ove la variazione (delta quota) del valore della quota del Fondo di tipo azionario risulti maggiore (caso A) o minore (caso B) del 10% rispetto al valore unitario della quota del medesimo Fondo relativa al giorno di attivazione del Servizio o, se successivo, al giorno in cui è stato effettuato l'ultimo ribilanciamento. In particolare:

- nel caso A, la SGR dispone una operazione di passaggio da Fondo di tipo azionario al Fondo di tipo obbligazionario/monetario per un importo pari al delta quota moltiplicato per il numero di quote possedute alla data dal partecipante nel Fondo di tipo azionario;
- nel caso B, la SGR dispone una operazione di passaggio da Fondo di tipo conservativo al Fondo di tipo azionario per un importo pari al delta quota moltiplicato per il numero di quote possedute alla data dal partecipante nel Fondo di tipo azionario, ovvero per il numero di quote del Fondo di tipo azionario corrispondenti al controvalore investito dal partecipante nel Fondo di tipo conservativo.

4.4.2 Il Servizio si attiva mediante comunicazione scritta, su apposita modulistica, da inviare a Vegagest per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. La data di attivazione è il primo giorno successivo al ricevimento della richiesta presso la SGR, in cui viene effettuato il calcolo della quota dei Fondi, secondo la periodicità descritta nella Sezione A "Scheda identificativa del prodotto". Con analoga procedura e tempistica è prevista la disattivazione del Servizio. Il Servizio si blocca automaticamente in caso di indisponibilità delle quote al momento del passaggio tra Fondi. A copertura dei costi del Servizio la SGR ha diritto di prelevare il diritto fisso di cui all'art. 3.1.7. Il ribilanciamento di cui all'art.4.4.1 è consentito tra i seguenti Fondi:

Fondi di tipo obbligazionario	Fondi di tipo azionario
Intra Obbligazionario Euro Breve Termine	Intra Azionario Area Euro
	Intra Azionario Internazionale

#### 4.5 Rimborso delle quote

4.5.1 Salvo quanto previsto al Paragrafo VI delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.

4.5.2 La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria può avvenire per iscritto, sottoscritta dall'avente diritto, spedita alla SGR direttamente a mezzo raccomandata AR, presentata presso la sede della SGR ovvero inoltrata per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, nonché a condizione che le quote del Fondo che viene rimborsato siano state sottoscritte tramite tecniche di comunicazione a distanza.

4.5.3 Il rimborso può avvenire:

- per contanti;
- a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto;
- a mezzo assegno circolare o bancario emesso all'ordine dell'avente diritto.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

4.5.4 Le domande di rimborso si considerano ricevute in giornata purchè siano pervenute entro le ore 12,00 alla sede della SGR.

Il controvalore del rimborso è messo a disposizione del richiedente in Euro.

4.5.5 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dal Paragrafo II, punto 5, delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

4.5.6 In caso di richieste di rimborso, e per operazioni di reinvestimento in altri fondi, anche ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione (massimo 5 giorni), complessivamente di importo superiore al 25% del patrimonio di ciascun fondo, la determinazione del valore di rimborso può avvenire secondo modalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti. In particolare, il valore di rimborso potrà essere determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento successivo a quello in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso. Il termine entro il quale dovranno essere compiuti i disinvestimenti non potrà comunque essere superiore a 15 giorni dalla ricezione della richieste di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

Il diritto di rimborso può inoltre essere sospeso per un periodo non superiore a un mese dalla ricezione della domanda nel caso in cui l'importo superi il 50% del valore di ciascun fondo. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. La SGR comunica a Banca d'Italia e agli aderenti l'esercizio della facoltà, con indicazione dei termini di sospensione.

## **4.6 Rimborsi Programmati**

4.6.1 Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato, unicamente delle quote immesse nel certificato cumulativo, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale);
- l'ammontare da disinvestire ovvero la percentuale (50% o 100%) da disinvestire dell'eventuale incremento che le quote hanno avuto nel periodo intercorrente tra due scadenze successive. L'importo minimo non potrà comunque essere inferiore a 50 Euro;
- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

4.6.2 Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4.6.3 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa o di festività nazionale) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

4.6.4 Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.

4.6.5 Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

4.6.6 Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la Società di Gestione intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

4.6.7 In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.

4.6.8 È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

4.6.9 Il rimborso programmato può essere fatto anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, a condizione che le quote siano inserite nel certificato cumulativo, nonché a condizione che le quote del Fondo che viene rimborsato siano state sottoscritte tramite tecniche di comunicazione a distanza.

## **5. ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE**

Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

Inoltre, limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto

a quello corretto, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro ove l'importo dello stesso risulti inferiore a 20 Euro. Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia sono resi noti ai partecipanti con le stesse modalità previste per la pubblicazione del valore unitario della quota.

## 6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i fondi di nuova istituzione, limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero della stessa rimarrà invariato a 5 Euro.

La data di inizio delle operazioni di sottoscrizione sarà pubblicata sul quotidiano indicato nella scheda identificativa.

## C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

**Il presente regolamento si compone di tre parti:**

**a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.**

### I. Partecipazione al Fondo

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella parte "B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

### II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote

di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

### **IV. Spese a carico della SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

### **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

### **VI. Rimborso delle quote**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte "B) ("Caratteristiche del prodotto") del presente regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VII. Modifiche del regolamento**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del Fondo**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

### Appendice - Modalità esplicative del calcolo del rating medio

Il rating medio di portafoglio viene calcolato come media pesata sul totale attività dei rating dei singoli titoli. La media viene fatta convertendo linearmente il valore alfabetico del rating S&P assegnato al titolo in un valore numerico secondo la seguente tabella:

AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D	NR	NA
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2

La media pesata viene poi riconvertita in lettere troncando i decimali ottenuti (si sceglie di assegnare al portafoglio il rating peggiore tra i due che lo ricomprendono).

Nel caso la singola emissione non abbia rating, viene considerato il rating dell'emittente. Nel caso anche l'emittente non abbia rating viene assegnato al titolo un valore minimale (NR o NA)

Esempio: il portafoglio comprende i titoli

Titolo A (peso=30%, rating BBB+ => 16)

Titolo B (peso 70%, rating AAA => 23)

Il rating medio del portafoglio sarà AA- ( $16 * 30\% + 23 * 70\% = 20,9 \Rightarrow AA-$ ).